

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2659 del 25/05/2017
Oggetto	PROC. MOPPA1119 PRAT. 776/C. DOMANDA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE. CONSORZIO CASTELLO DI CADIGNANO (MADRIGALI GEMINIANO)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2764 del 25/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena**

---

**OGGETTO:** CONSORZIO CASTELLO DI CADIGNANO (MADRIGALI GEMINIANO) - VARIANTE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA PER USO CONSUMO UMANO DA SORGENTE IN COMUNE DI LAMA MOCOGLIO (MO) - RILASCIATA CON ATTO N. 5683 DEL 11/04/2016 - **PROC. MOPPA1119 PRAT. (776/C)**.

**IL DIRETTORE**

**VISTI:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", e s.m.e.i.
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 2326 del 22/12/2008, n. 1985 del 27/12/2011, n. 963 del 15/7/2013 e n. 65 del 2/2/2015
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale de ARPAE dicui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico,
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

**PREMESSO** che:

- con Determinazione n. 5683 in data 11/04/2016 è stato assentito fino al 31/12/2020 al sig. MADRIGALI Geminiano, in qualità di rappresentante legale del Consorzio Castello di Cadignano, la concessione, per derivare acqua pubblica da sorgente in Comune di Lama Mocogno (MO), nella quantità massima di 0,2 litri/sec. e per un quantitativo massimo di 4.000 mc/anno per uso consumo umano;
- in data 05/08/2016, il sig. MADRIGALI Geminiano, in nome e per conto del Consorzio di cui sopra, ha presentato domanda di variante alla concessione, consistente in una diminuzione del prelievo medio annuo da mc. 4.000 a mc. 2.000;

**TENUTO CONTO** che la variante richiesta è da considerare non sostanziale, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del R.R. 41/2001.

**VERIFICATO** che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa, rientra nella tipologia consumo umano di cui alla lett. f), art. 152, comma 1, della L.R. n. 3/1999;
- l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria esperita, che la variante non sostanziale alla concessione possa essere assentita a condizione che vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare n. DPG.2016.5663 allegato alla determina n. 5683/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ATTESTATO** la regolarità del presente atto

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni esposte in premessa:

- a) di assentire al sig. MADRIGALI Geminiano, in qualità di rappresentante legale del Consorzio Castello di Cadignano la variante non sostanziale alla concessione assentita con Determinazione n. 5683 in data

11/04/2016 per derivare acqua pubblica da sorgente in Comune di Lama Mocogno (MO), per uso consumo umano;

- b) di confermare la quantità d'acqua complessivamente prelevabile pari alla portata massima di **1/s 0,2** corrispondente ad un volume complessivo annuo non superiore a **mc/anno 2.000** ;
- c) di sostituire gli artt. 1, 6 e 8 del disciplinare n. DPG.2016.5663, richiamato in premessa, con gli articoli di seguito richiamati:

#### **ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO**

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 0,2 litri/sec.;
- **quantitativo medio del prelievo 2.000 mc/anno;**

#### **ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE**

**6.1 La L.R. n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissato gli importi minimi di tali canoni;**

**6.2** Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario** ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**6.3** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia - Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**6.4** I canoni pregressi, qualora non ancora versati, per l'utilizzo della derivazione dall'anno 2010 fino all'anno 2015 , ammontano a complessivi € 2.000,50.

**6.5 Il concessionario può chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per aver utilizzato beni del demanio idrico, ai sensi dell'art. 45 L.R. 20/12/2013 n. 28;**

**6.6** l'importo del canone per l'annualità 2017 è pari ad € 123,62, da versare prima del ritiro del presente atto.

**6.7** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. 41/2001).

**6.8** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare ( art. 32 del R.R. 41/2001)

#### **ART. 8 - MISURE OBBLIGATORIE E SUPPLEMENTARI.**

#### Dispositivo di misurazione

L'installazione di idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume d'acqua derivata/restituita, prevista ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n 152/2006, si può escludere per le concessioni di derivazione SEMPLIFICATE di cui agli atti sopra indicati, come disposto dalla Direttiva 1195/2016.

- d) di confermare quant'altro contenuto e disposto dal suddetto Disciplinare,
- e) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- f) di rendere noto che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, si potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dott. Giovanni Rompianesi

*(originale firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**